

Novità fiscali dell'8 settembre 2010: niente reati di bancarotta per i risanamenti; valida l'esclusione dalla gara se il DURC è incompleto; niente sanzione se il cliente ha dimenticato a chiedere lo scontrino; professionisti: applicazione del criterio di cassa per assegni e bonifici; rimborsi agli amministratori; niente IRAP per il professionista anche con beni strumentali elevati; istanze di rimborso presentate dai soggetti italiani per l'IVA versata in altro Stato comunitario

Pubblicato il 8 settembre 2010

niente reati di bancarotta per i risanamenti; valida l'esclusione dalla gara se il DURC è incompleto; niente sanzione se il cliente ha dimenticato a chiedere lo scontrino; professionisti: applicazione del criterio di cassa per assegni e bonifici; rimborsi agli amministratori; niente IRAP per il professionista anche con beni strumentali elevati; istanze di rimborso presentate dai soggetti italiani per l'IVA versata in altro Stato comunitario; altre di fisco

Indice:

- 1) Niente reati di bancarotta per i risanamenti**
- 2) E' valida l'esclusione dalla gara se il DURC è incompleto**
- 3) Niente sanzione se il cliente ha dimenticato a chiedere lo scontrino**
- 4) Professionisti: applicazione del criterio di cassa per assegni e bonifici**
- 5) Lul: rimborsi agli amministratori**
- 6) Niente Irap per il Professionista anche con beni strumentali elevati: la Cassazione ci ripensa**
- 7) Istanze di rimborso presentate dai soggetti italiani per l'IVA versata in altro Stato comunitario**
- 8) Altre di fisco**

- 1) Niente reati di bancarotta per i risanamenti**

L'ABI, con la circolare n. 19 del 23/08/2010 ha illustrato le novità introdotte della **legge n. 122/2010** in materia fallimentare al fine di incentivare il ricorso al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati.

In particolare, l'art. 48 della cd. manovra correttiva ha introdotto le seguenti novità:

- Previsione della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti erogati nel contesto dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- l'integrazione della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nell'ottica di anticipare gli effetti della sospensione delle azioni esecutive e cautelari nella fase delle trattative;

- l'esenzione dai reati di bancarotta semplice e fraudolenta per le operazioni poste in essere in attuazione degli istituti di risanamento.

Sul fronte degli interventi in materia penale, l'art. 48 citato, nel disporre l'esenzione dai reati di bancarotta (nuovo art. 271-bis della legge fallimentare), ha posto rimedio all'incertezza interpretativa seguita alle novelle del 2005/2007, che avevano regolato il tema del risanamento tutelando le operazioni attuative dei tre nuovi istituti solo sul piano civilistico (con l'esenzione dalle azioni revocatorie), non operando alcun coordinamento con le pertinenti fattispecie di reato.

All'esenzione dalle azioni revocatorie si è aggiunta l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice.

L'esonero dai reati riguarda le sole operazioni attuative del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati.

2) E' valida l'esclusione dalla gara se il DURC è incompleto

Particolarmente, se sia certificata l'irregolarità contributiva.

Il DURC privo di qualsiasi specificazione sull'importo dei relativi contributi non pagati giustifica l'esclusione dalla gara di un'azienda giacché non in regola nei confronti dell'INPS.

Nel caso di specie, il DURC rilasciato su richiesta della stazione appaltante dall'INPS, dichiarando l'irregolarità contributiva della società, non indicava l'importo dei contributi non versati dalla stessa società.

Per cui risultava incompleta e come tale assolutamente inutilizzabile perché non consentiva di comprendere l'entità della violazione e quindi la portata della sua gravità.

In tale contesto, il **Consiglio di Stato (sentenza n. 5936 del 24/08/2010)** ha evidenziato che, tuttavia, detta omissione non può di per sé determinare l'assoluta invalidità giuridica e quindi l'assoluta inutilizzabilità dello stesso documento così come doverosamente acquisito ed esistente nel contesto della procedura di appalto in questione.

Infatti, poiché si deve verificare avuto riguardo ad una precisa data la regolarità o meno della posizione contributiva di un'impresa che partecipa ad una pubblica gara, la stessa certificazione - laddove dichiarata l'effettiva esistenza di detta irregolarità a quella data - è idonea a giustificare l'esclusione dalla gara.

Inoltre, la giurisprudenza prevalente, esclude che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un'apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento ufficiale dell'INPS.

Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che debba essere l'impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

3) Niente sanzione se il cliente ha dimenticato a chiedere lo scontrino

Non si applica la sanzione se il cliente ha dimenticato sul bancone del negozio lo scontrino fiscale.

Lo ha stabilito la **Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli**, con la **sentenza n. 51 del 02/07/2010**.

E' stata ormai abrogata da tempo la sanzione amministrativa a carico del cliente per la mancata esibizione dello scontrino fiscale.

Capita di sovente che l'imprenditore dopo aver emesso lo scontrino fiscale venga ugualmente verificato dalla Guardia di Finanza, che ferma il cliente, il quale ormai non più sanzionabile, non ritira lo scontrino regolarmente emesso o lo abbandona.

E' stata, infatti, abrogata (con la soppressione dell'art. 11, comma 6, Dlgs n. 471/1997) la sanzione in capo al consumatore in maniera permanente.

4) Professionisti: applicazione del criterio di cassa per assegni e bonifici

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 38/E del 2010**, ha precisato che i compensi pagati mediante assegni bancari e assegni circolari si considerano conseguiti nel momento in cui gli assegni vengono consegnati al professionista. I compensi pagati mediante bonifici bancari si

considerano conseguiti nel momento in cui il professionista riceve l'accredito sul proprio conto corrente.

Le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono stabilite dall'art. 54 del T.U.I.R.

In base al comma 1 di tale disposizione il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi dell'art. 54.

La determinazione del reddito va, quindi, operata effettuando la differenza tra compensi e spese inerenti all'attività.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, di norma, i componenti di

reddito vanno imputati al periodo di imposta di riferimento in base al criterio di cassa (secondo cui occorre conto dei compensi percepiti e delle spese sostenute).

I successivi commi dell'art. 54 prevedono alcune esplicite deroghe alla applicazione di tale principio stabilendo che vanno, invece, imputati per competenza gli ammortamenti, i canoni di leasing e gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto.

La corretta applicazione di tali disposizioni è necessaria per evitare errori nella applicazione del criterio di imputazione che possono esporre a riprese da parte dell'Ufficio.

In merito alla concreta applicazione del principio di cassa, che non è ben definito in via legislativa, sorgono problemi interpretativi nel caso in cui per i pagamenti vengano utilizzati strumenti diversi dal contante e la transazione avvenga alla fine dell'anno.

In tali ipotesi possono verificarsi, infatti, delle discrasie che in diverse occasioni sono state prese in considerazione dalla Agenzia delle Entrate con documenti di prassi.

Concetto di disponibilità

In base alla presa di posizione dell'Agenzia, il criterio di disponibilità vuole l'imputazione a periodo dei compensi al momento in cui il professionista consegue la disponibilità delle somme.

Mentre in caso di pagamenti in contanti la disponibilità si ha al momento della percezione del denaro, in presenza di assegni bancari o circolari il momento rilevante è quello della loro consegna al ricevente.

Allo stesso modo, per i bonifici bancari, considerato anche che l'esercente l'arte o professione non può conoscere il momento in cui il cliente ha dato l'ordine di effettuare il bonifico, si è attribuito rilievo al momento in cui la somma risulta posta a disposizione del professionista sulla base della cd. data disponibile che emerge dalla documentazione bancaria in suo possesso.

Subisce eccezione il caso di pagamento tramite la carta di credito.

In ogni modo è parso che, in tutte le ipotesi esaminate, per l'imputazione dei componenti positivi conti il momento in cui il professionista che riceve il compenso acquisisce la disponibilità delle somme, mentre sia ininfluente l'eventuale diverso momento in cui la stessa viene persa da parte di chi effettua i pagamenti.

(In Corriere Tributario n. 31 del 2010)

5) Lul: rimborsi agli amministratori

L'obbligatorietà delle registrazioni sul Lul dei rimborsi spese è in ogni caso da valutarsi in base alla posizione del soggetto al quale devono essere restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Quando il lavoratore rientra tra le categorie di soggetti per i quali è comunque obbligatoria la registrazione nel Libro unico, si dovrà poi considerare attentamente la tipologia dei rimborsi al fine di valutare se siano o meno soggetti a registrazione nel Lul.

Così, nel caso degli amministratori, bisogna in primo luogo considerare se essi svolgono una prestazione lavorativa di natura autonoma oppure no, e in seconda battuta verificare se percepiscono compensi.

Nel caso di amministratori che non svolgono attività autonoma o imprenditoriale e per i quali, quindi, i relativi compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale, qualora percepiscano rimborsi spese, tali somme dovranno essere registrate obbligatoriamente nel Libro unico del lavoro.

Se, invece, l'amministratore collabora in forma professionale o imprenditoriale autonoma anche se percepisce compensi gli eventuali rimborsi spese non dovranno transitare nel Lul, ma nella specifica documentazione fiscale aziendale, anch'essa obbligatoria.

Amministratori con attività di natura professionale	Amministratori con attività di natura non professionale
Nessuna registrazione dovrà essere effettuata nel Lul, gli eventuali rimborsi spese dovranno transitare nella specifica documentazione fiscale aziendale	Andranno registrati nel Lul soltanto i rimborsi che riguardino spese sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa che non fanno riferimento a documenti intestati direttamente all'azienda.

La condotta datoriale	è sanzionabile?
Omessa registrazione nel Lul dei rimborsi spese normalmente corrisposti.	<p>Sì tranne i casi di errore meramente materiale.</p> <p>La sanzione amministrativa pecuniaria va da € 150 a € 1500, ma se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori sale da € 500 a € 3000 (art. 39, c. 7, D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008).</p> <p>Si applica la diffida amministrativa (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): la sanzione in caso di ottemperanza è pari a € 150 nell'ipotesi base, a € 500 in quella più grave.</p> <p>La sanzione in misura ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 300 nell'ipotesi base, a € 1000 in quella più grave.</p>
Omessa registrazione nel Lul dei rimborsi spese di valore marginale o non ricorrenti.	NO, ma va conservata documentazione analitica idonea.

I rimborsi spese sul Libro unico del lavoro

<p>Rimborsi spese sul Libro unico: vanno sempre iscritti?</p>	<p>Sì. Vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti fiscalmente e contributivamente.</p> <p>L'annotazione può prevedere l'indicazione dei soli importi complessivi specificati, con il sistema del documento o riepilogativo più di lista approntato a parte, esattamente come ora.</p> <p>La mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo.</p>
<p>Vanno iscritti anche i rimborsi di spese anticipate dal dipendente con fatture intestate all'azienda?</p>	<p>Non vanno indicate sul Libro unico del lavoro le somme rimborsate al dipendente che costituiscono mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell'azienda datrice di lavoro relativamente a documenti di spesa intestati all'azienda medesima.</p>
<p>I rimborsi spese effettuati con utilizzo di carta di credito aziendale ovvero mediante un fondo spese dell'azienda vanno sempre indicati nel Libro unico?</p>	<p>Ai fini della individuazione dei rimborsi spese da indicare sul Libro unico non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, ma la qualità delle spese rimborsate.</p> <p>Vanno pertanto indicate le spese che vengono rimborsate al dipendente, sia forfetariamente che su base di elencazione analitica dei singoli titoli di spesa, escludendo invece le fatture o le spese già direttamente intestate all'azienda.</p> <p>La dazione di fondi spese o fondi cassa anticipativi non andrà indicata sul Libro Unico, ove andrà evidenziata soltanto la rendicontazione delle spese gestite attraverso tali fondi.</p> <p>Il datore di lavoro terrà comunque a disposizione della vigilanza, su richiesta, un dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo.</p>

(In Diritto & Pratica del Lavoro n. 32/2010)

6) Niente Irap per il Professionista anche con beni strumentali elevati: la Cassazione ci ripensa

E' escluso da Irap anche il professionista che abbia indicato nel modello unico beni strumentali di alto valore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19124 del 06 settembre 2010, che segue quella emessa nei giorni scorsi che come si ricorderà aveva dei contenuti del tutto opposti (infatti, la Cassazione scriveva che il professionista che dichiara beni strumentali di alto valore sarebbe stato soggetto ad Irap).

In particolare, la neo ordinanza (19124/2010) ha evidenziato che la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista, necessaria per essere soggetti all'Irap, deve essere valutata dal giudice di merito.

Il suo giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile dalla Cassazione.

La suprema Corte era stata chiamata a decidere su un ricorso proposto dall'amministrazione finanziaria teso a modificare la decisione dei giudici di secondo grado che aveva dato ragione al professionista.

In tema di Irap, le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che l'esercizio della professione "protetta" è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

7) Istanze di rimborso presentate dai soggetti italiani per l'IVA versata in altro Stato comunitario

L'Agenzia delle Entrate ha aumentato il numero delle pagine del proprio sito dedicate alla procedura dei rimborsi Iva Ue.

L'iniziativa si è resa necessaria per chiarire meglio il nuovo contesto che consente a soggetti non residenti la possibilità di essere delegati dai cittadini italiani all'invio delle istanze di rimborso Iva Ue.

Dal 1° gennaio 2010, il contribuente italiano deve presentare l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente via web, a differenza del passato in cui la richiesta doveva essere inoltrata in formato cartaceo allo Stato comunitario dove l'Iva era stata versata.

Le istanze di rimborso devono essere tassativamente presentate tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento:

- direttamente [accedi al servizio rimborso Iva Ue](#)

- [tramite gli incaricati alla trasmissione telematica \(articolo 3, commi 2 bis e 3, del Dpr 322/1998\)](#)

- [tramite i soggetti appositamente delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa](#)

- [tramite le camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo \(Legge 518/1970\)](#)

Il contribuente che dovesse rendersi conto di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza correttiva dell'originaria con le medesime modalità. La nuova istanza, oltre al dato corretto, conterrà anche tutte le informazioni già inserite nella richiesta originaria. Nell'istanza correttiva non possono essere inserite ulteriori fatture rispetto a quelle indicate nella precedente richiesta di rimborso. La domanda correttiva potrà essere presentata fino alla data prevista per l'istanza originaria e quindi entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per cui si chiede il rimborso.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita tabella.

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni da inserire deve essere inserita in base alla ["Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati"](#).

L'operazione di controllo e gestione delle domande di rimborso, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara - fax: 0039 0855772325- telefono: 0039 0855771 - mail: centrooperativo.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it.

- [Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario](#)

- [Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati](#)

(Agenzia delle Entrate, nota del 6 settembre 2010)

8) Altre di fisco

- Nuovo sito web per il Territorio: più facile l'accesso ai servizi

La seguente novella è contenuta nel notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 07 settembre 2010.

“Rinnovato nella grafica e nei contenuti, il prezioso strumento che veicola le attività telematiche dell'Agenzia.

E' on line il nuovo sito del Territorio. La realizzazione del progetto, pensato a misura di “utente”, consentirà di accedere facilmente e velocemente alle informazioni riguardanti le attività e i servizi offerti dall'Agenzia.

Il progetto è frutto di un lungo lavoro svolto in collaborazione con Sogei. Facilitate le funzioni di accesso ai servizi e aggiornati i contenuti attraverso l'utilizzo di un linguaggio web che rispecchia una realtà in continua evoluzione. Completamente rinnovato il look per quanto riguarda la grafica.

Nuove linee e colori per la vetrina elettronica del Territorio che parla, dunque, un linguaggio semplice e aggiornato alle esigenze di un'utenza sempre più informatizzata”.

- Fissati i tassi semestrali di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali

Il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stato stabilito nella misura del 0,731% annuo per il periodo dal 13 luglio 2010 al 12 gennaio

2011.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 28 luglio 2010 in G.U. n. 208 del 6-9-2010)

- Il ricorso in Cassazione contro decisioni conformi alla giurisprudenza consolidata va respinto

Va sempre respinto perché infondato il ricorso in Cassazione contro pronunce di merito conformi alla giurisprudenza consolidata di legittimità.

(Cassazione - 07/09/2010)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l